

del mutuo si verifichi la necessaria disponibilità, il vincolo costituito sulle imposte di consumo;

10° - il Comune, in base all'articolo 94 del C. 46. per la Finanza locale, è tenuto ad emettere delegazioni suppletive su altri esposti comunali, qualora in qualsiasi epoca dell'anno l'ammontare del mutuo e i proventi delle imposte di consumo risultassero insufficienti (imposta sul valore locativo oppure imposta di famiglia - imposta sulle industrie, arti e professioni - imposta di patente - imposta di licenza - tassa sulle insegne - contributi di utenza stradale - contributi di miglioria, etc.).

Il caso di insufficienza delle imposte di consumo, è estremamente difficile a verificarsi - come l'esperienza ha dimostrato - dato il limite dei $\frac{3}{5}$, stabilito, per la delegabilità, dalla legge, e considerato che questo limite viene calcolato sull'introito netto medio di un triennio, e cioè di un periodo tale che lascia prevedere un gettito avvenire non inferiore alla media, presa come base per il calcolo dei $\frac{3}{5}$.